



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD n.14S/2018- BALLARIN SANDRO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI
VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

Nel presente procedimento si contesta al sig. Ballarin Sandro di aver dolosamente alterato il proprio score mediante sovrascrittura / cancellazione, apponendo con riferimento alla buca 2 del percorso di gara il punteggio di 4 , in luogo della X effettivamente realizzata .

Ciò avveniva in occasione della gara svoltasi presso il Golf Club Ca' della Nave in data 11/05/2018 , “Trofeo Nord-Est AGIS”.

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa alla FIG in data 11/05/2018 dalla Segreteria del Circolo Golf Club Ca' della Nave , a firma del segretario sportivo sig.ra Paola Mazzadi.

Nel rapporto informativo la sig.ra Paola Mazzadi riportava che il giorno dopo la gara il sig. Ballarin Sandro la contattava telefonicamente riferendole di aver apportato sullo score, dopo la verifica con il suo marcatore, e con riferimento alla buca 2 , la correzione materiale del punteggio effettivamente realizzato (X) , sovrascrivendo un 4.

La sig.ra Mazzadi riportava nel rapporto di aver sentito il marcatore sig. Franco Emilio il quale confermava che il punteggio realizzato dall'incolpato



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

a quella buca e da lui annotato era una X.

Sulla base di tale rapporto informativo , considerata la dichiarazione confessoria del sig. Ballarin Sandro , come sopra riportata, ed esaminata la documentazione in atti, questo Giudice, ritenuti provati i fatti di cui al procedimento , emetteva in data 31/07/2018 il provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia , con il quale veniva contestato al sig. Ballarin Sandro l'illecito disciplinare previsto dall'art. 17, punto 1, lett.a, consistito nell'aver egli dolosamente alterato sul proprio score , mediante sovrascrittura, il risultato effettivamente realizzato alla buca 2 (una X) , apponendo a margine un 4 .Questo Giudice inoltre , in considerazione del comportamento tenuto dall'incolpato il quale , il giorno successivo alla gara , provvedeva ad autodenunciarsi , riteneva applicabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 20, lett.e) , indicando quindi nel provvedimento succitato che la sanzione minima edittale prevista della squalifica temporanea di mesi 18 , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG , sarebbe stata ridotta di 1/3.

La data della decisione veniva fissata per il 27/08/2018 e, su istanza dell'incolpato , il quale manifestava la volontà di comparire personalmente , veniva rinviata al 3/09/2018.

Il sig. Ballarin Sandro , presente per la decisione , chiedeva di poter rilasciare



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

le proprie dichiarazioni su quanto accaduto.

Egli confermava il contenuto del rapporto informativo , ribadendo che sin da subito aveva ammesso di aver sbagliato , e che , dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione del provvedimento ex art. 42 Regolamento di Giustizia, si autosospendeva dalle gare .

Tale ultima circostanza risulta corrispondente al vero, perché l'ultima gara disputata dal sig. Ballarin Sandro è stata quella del 2/08/2018.

Sulla base pertanto del rapporto informativo di cui in premessa, di quanto confermato dal marcatore sig. Franco Emili, e comunque , sopra tutto, dalle dichiarazioni confessorie rese spontaneamente dall'incolpato il giorno dopo la gara del 10/05/2018, risulta accertata la condotta illecita del sig. Ballarin Sandro, connotata dalla volontarietà e quindi da valutarsi dolosa ai fini del Regolamento di Giustizia .

Va tenuta comunque in considerazione , ai fini della determinazione dell'entità della sanzione applicabile, la condotta complessivamente tenuta dall'incolpato , per avere egli , spontaneamente ed autonomamente , denunciato il proprio illecito , prima che qualunque altro soggetto lo abbia segnalato agli Organi a ciò preposti , sia perché l'incolpato, dal 3/08/2018 , e per essersi autosospeso dalle gare .

In considerazione di quanto sopra , nel caso di specie, questo Giudice ritiene



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

che la sanzione minima edittale prevista per l'illecito contestato (squalifica temporanea di mesi 18) , ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 20, lett. e del Regolamento di Giustizia , vada ridotta di 1/3 , e che vada altresì computato il periodo di ausospensione praticata dall'incolpato .

PQM

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

DECIDE E DISPONE

A carico di BALLARIN SANDRO , tessera Federale n.164987, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, n.1, lett. a) , e con applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 20, lett. e) , la sanzione della squalifica temporanea di mesi 10 e gg. 20 , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG

Così deciso in Padova, li 13/09/2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino